

Il requisito dell'indipendenza: aspetto fondamentale della revisione

Dato che tutto il sistema dei controlli si basa sul fatto che il revisore sia "realmente" indipendente da chi è revisionato, è opportuno soffermarsi su un argomento così delicato come l'indipendenza e di cui si discute da sempre sia in dottrina sia in pratica.

In effetti, il problema è sostanziale e non solo formale, e si riassume nel concetto che "se il revisore non è indipendente, a nulla vale ciò che egli ha fatto o farà, perché non è credibile".

È utile riassumere per sommi capi gli aspetti principali dell'indipendenza facendo riferimento ai documenti di norma e dottrina attualmente in vigore.

Prima di trattarli è bene fare un passo indietro e chiedersi quali sono le "cose" che ognuno di noi istintivamente si attende da una revisione dei conti.

Sul tema, ognuno ha una propria idea, giusta o sbagliata, ma che può essere diversa da ciò che la revisione è e ciò che in effetti è realmente in grado di offrire. Questo fatto produce una "insofferenza" o una "incomprensione" tra ciò che ci si aspetta da una revisione legale e ciò che essa è realmente. Queste "differenze" sono state studiate e rientrano sotto l'egida di "expectation gap" che è bene analizzare prima di proseguire nel discorso.

I frequenti episodi di disastri di gruppi aziendali degli ultimi anni pongono alla luce situazioni eclatanti di criticità, e riportano in auge il problema della validità ed utilità dei controlli aziendali, dei loro vantaggi e dei loro limiti.

Spesso le relazioni di revisione degli esercizi precedenti al crack non rivelano aspetti di criticità o anomalie¹.

Per contribuire al dibattito in corso, da diversi anni le ricerche degli studiosi del settore si sono concentrate sull'analisi delle "attese" degli utenti di un servizio di revisione e dei limiti dei controlli, ben noti agli addetti ai lavori, ma non altrettanto alla gran parte dell'opinione pubblica e alla stampa economica.

Sebbene varie norme chiariscano l'ambito e la portata della revisione legale e della differenza con la vigilanza, il pubblico ha spesso percezioni diverse. Si può anzi notare che, se una azienda non va bene, il pubblico d'istinto percepisca che la qualità del controllo sia stato svolto in modo molto inferiore a ciò che è stato in realtà. Chi non ha mai pensato almeno una volta davanti ad uno scandalo finanziario, "*ma i revisori dove erano in questo caso?*".

¹ Recentemente tali motivi sono riemersi nella discussione in Parlamento sull'assoggettamento a revisione dei bilanci dei partiti politici.

Il risultato è la creazione o l'ampliamento di un divario tra la percezione pubblica del revisione legale e ciò che esso è in realtà. Questo fenomeno è noto in dottrina con il nome di *expectation gap*, che rappresenta il divario tra le attese di un servizio professionale e la realtà dello stesso servizio.

Oggetto delle ricerche svolte è lo studio delle sue cause individuando i possibili strumenti per ridurre il divario ("*gap*") tra ciò che la revisione "fornisce" e ciò che gli utenti di questo servizio si aspettano.

Non bisogna dimenticare che le esigenze di informativa societaria degli utilizzatori di un bilancio sono molto diverse. Si pensi, ad esempio, alla differenza tra le esigenze informative dell'analista finanziario di bilanci rispetto a quelle dell'Autorità tributaria per cui è opportuno precisare che, nella ricerca che illustriamo, l'utente dell'informativa societaria non è inteso come un sofisticato conoscitore della materia o un rappresentante di una specifica classe di interessi, ma come una persona di media conoscenza contabile con le sue attese e le sue percezioni. L'analisi riguarda sia la percezione del servizio di revisione legale sia la conoscenza del concetto stesso di revisione.

Si potrebbe credere che il problema sia sorto da poco tempo all'attenzione degli studiosi, ma in effetti è meno recente di quanto si creda².

Alla fine degli anni '80 e '90 del secolo scorso il problema fu ripreso ed affrontato con maggior rigore scientifico per cercare risposte e soluzioni più convincenti.

Furono effettuati molti studi iniziando dal 1988 con il rapporto della *McDonald Commission* e si proseguì con Steen (1989) Humprey e Porter (1991) Sikka e *The Institute of Chartered Accountants Ireland* (1992) per giungere al *Cabdury Committee* (1992) in UK, al *The Auditing Practice Board* (1992) per gli Usa, al Rapporto Vienot per la Francia e alla modifica del Diritto Societario per l'Italia con le Commissioni Mirone e Vietti.

Ciò dimostra come il problema interessi tutto il mondo e non solo l'Italia dove anche le comunicazioni Consob degli anni 1997/98 in materia di revisione legale ne trattano alcuni aspetti e meritano di essere approfondite.

Cerchiamo di analizzare le componenti di questo *expectation gap*.

Il primo e più importante contributo viene dal rapporto della *McDonald Commission* che illustra graficamente il fenomeno dell'*expectation gap*, i suoi componenti e gli aspetti di soluzione teorica.

L'indiscutibile merito della *McDonald Commission* è di essere riuscita ad esporre in forma grafica (*Figura n. 1*) il fenomeno, distinguendo tra ciò che è percepito come servizio di revisione e la situazione attuale.

² Già nel 1883 – oltre 120 anni fa – la rivista *The Accountant* evidenziava lo "strano" sistema dei controlli esterni che si basa sul fatto che "i revisori ricevevano l'incarico dagli stessi amministratori che avrebbero dovuto controllare nell'interesse degli azionisti." In Italia già sul finire del 1800 il Sacerdoti affermava che "nelle società anonime (oggi SpA) Consiglio di amministrazione e sindaci, emanati dalla stessa maggioranza, sunt duo in carne una" e che nei primi anni del 1900 il Pipia sosteneva che "a risolvere la questione nel modo migliore gioverebbe che parte dei sindaci fosse nominata da enti diversi dall'assemblea". Recenti prese di posizione su tale aspetto sono molto simili a quelle del Pipia e del Sacerdoti.


Componenti dell'*expectation gap*

Figura n. 1

L'*expectation gap* è molto ampio e spazia dalla pubblica percezione di cosa sia la revisione legale alla qualità del servizio reso. La lunga linea ombreggiata orizzontale rappresenta l'intero fenomeno, mentre il punto C è la situazione attuale.

Il segmento che dal punto A arriva al punto C rappresenta lo **STANDARD GAP**, ossia le differenze nelle attese che la pubblica opinione ha della revisione e della vigilanza in genere. Ciò significa che ci si aspetta dall'istituto "revisione contabile" delle cose che non si ritrovano in realtà. Il segmento che unisce C con E rappresenta il **GAP DI QUALITÀ**, ossia il divario del modo in cui viene percepito il servizio reso rispetto a ciò che in realtà è stato svolto ed offerto. In questo caso non è messo in discussione ciò che è la revisione, ma il tipo di servizio reso. In entrambi i casi le attese possono essere più o meno realistiche, ma in ogni caso ciò non significa che esse non esistano.

Nella pubblica immagine del ruolo del sindaco o del revisore un'attesa irrealistica o una presunta carenza nel servizio reso – anche se non effettiva – possono produrre danni ben maggiori che la realtà dei fatti. Esse infatti sono per l'utente considerate "il vero aspetto" della "sua" realtà dei fatti.

Un esempio ci può aiutare a chiarire il concetto.

Se tra le attese di chi ha richiesto un servizio di revisione, vi è quella che la società non fallisca e che la gestione dell'impresa sia ben condotta, si avrà una percezione negativa di come sia stata svolta la revisione o la vigilanza, se poi l'azienda in effetti fallisce e non è in grado di far fronte ai propri impegni. Poco interessa sapere se questa attesa sia legittima o

irrealistica; in ogni caso la percezione del soggetto sarà negativa, anche se basata su attese che erano sin dall'inizio irragionevoli³.

Per evitare questa "sensazione", è molto importante chiarire sin dall'inizio quali siano le attese ragionevoli e i limiti per la revisione legale, tale da renderla uno strumento efficace in grado di soddisfare tali attese.

Sviluppando ulteriormente l'analisi nel grafico si possono suddividere le attese dell'opinione pubblica – *standard gap* – in *attese possibili non soddisfatte dall'attuale normativa professionale* (segmento da B a C) e in *attese impossibili* (segmento da A a B).

Si pensi, ad esempio, ad una attesa realistica di completa e corretta informativa di bilancio degli strumenti finanziari derivati ivi presenti rispetto ad un'attesa impossibile del tipo "*la revisione legale ci cautela comunque da frodi e fatti illeciti*".

Nello stesso senso si può suddividere il *gap di qualità* tra *carenze attuali nel servizio reso* (segmento da C a D) e *carenze percepite nel servizio dall'utenza ma non reali* (segmento da D a E).

Da questa analisi emerge quindi la necessità di sviluppare ruoli e competenze più ampie per la revisione legale per rispondere meglio alle attese, migliorando ed ampliando i limiti e i confini dei principi di riferimento e della qualità del servizio.

D'altro canto, se i problemi riguardano attese impossibili della pubblica opinione (segmento da A a B) o carenze percepite nel servizio, ma non reali (segmento da D a E), il modo migliore per procedere è quello di sforzarsi da parte di chi lo fornisce per migliorare la comunicazione al pubblico. È opportuno quindi soffermarsi non solo sui vantaggi offerti dalla revisione ma anche sui suoi limiti.

L'alternativa è il formarsi di idee errate (o addirittura pregiudizievoli) e immagini negative con conseguenze non irrilevanti sulla professione in genere.

Tenendo presente il grafico proposto, dal *gap di qualità* sembra vada evidenziata la distinzione tra carenze per scarsa informativa, dovute a mancanza di chiare norme di riferimento, e carenze per scarsa qualità del controllo svolto, in presenza di normativa cogente. Se non vi sono regole contabili statuite per una certa situazione, non è corretto supporre che vi sia comunque una carenza nella qualità del lavoro svolto!

In entrambe le situazioni si può agire per ridurre il *gap* esistente sia aggiornando i principi contabili e di revisione sia migliorando il livello qualitativo del controllo.

Il problema va risolto, da parte della professione e degli organi di tutela, cogliendo le richieste di cambiamento nelle attese degli utenti. Ciò va fatto "calibrando" le nuove esigenze con i limiti imposti da ciò che si può realmente fare a costi ragionevoli.

³ In effetti, a ben vedere tutte le società prima o poi chiudono ed alcune anche drasticamente e in breve tempo. Lo dimostra l'attuale crisi economica globale per cui nessuna impresa in nessun paese può considerarsi "immortale"!

D'altro canto non va dimenticata l'utilità sociale di sottoporre a verifiche esterne i dati. Negli Stati Uniti il fenomeno ha portato ad intensificare le ricerche sulla "reale" indipendenza del revisore in un contesto che chiede di allargare i confini della revisione tradizionale per sfociare in forme di consulenza aziendale più o meno marcata.

L'analisi sopra descritta si è sviluppata in una più approfondita conoscenza delle attese degli utenti e di come soddisfarle da parte dell'*Institute of Chartered Accountant* della Scozia – che in uno studio titolato "*Auditing into the twenty-first century*" ha riassunto le principali attese del comune cittadino rispetto al revisione legale.

Le attese emerse sono:

- che il bilancio sia "giusto";
- che la società non fallisca;
- che la società sia gestita con competenza;
- che la società sia esente da frodi e fatti illeciti;
- che la società rispetti le leggi vigenti;
- che la società adotti una politica responsabile verso l'ambiente economico e sociale in cui opera;
- che l'informativa contabile sia soggetta a controlli di esperti realmente indipendenti e competenti.

In prima istanza sembrano tutte attese valide e altrettanto condivisibili. Basterebbe identificare come possano essere recepite nell'attuale informativa ad un costo ragionevole per la comunità economica e tutto sarebbe risolto. In effetti non è così semplice ed è necessario approfondire meglio queste attese in ogni aspetto per capirne la portata e i limiti.

• **L'attesa del pubblico che il bilancio sia "giusto"**

Una attesa di questo genere sembra a prima vista molto realistica: ma che cosa si intende per "giusto" quando ci si riferisce ad una informativa di tipo contabile?

Se per "giusto" si intende la certezza o la precisione dei dati inseriti, allora questo è certamente un obiettivo impraticabile, se non impossibile. Chi ha effettuato studi di economia sa benissimo che il bilancio è frutto di svariati elementi di stima e di valutazione presenti nei dati esposti. Si pensi alla valutazione delle rimanenze di magazzino, dei fondi rischi, del presunto valore di realizzo dei crediti o del valore dei derivati e via dicendo.

Se per "giusto" si considera, invece, – come molti ritengono – la possibilità dell'informativa contabile di fornire il **più realistico o il miglior** quadro fedele della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa in un certo momento, allora questa sembra essere una interpretazione più corretta. In questo senso si ricorda che fornire una presentazione del quadro fedele è responsabilità primaria di chi redige l'informativa stessa, cioè degli amministratori dell'impresa o di organi equivalenti in altre forme di *corporate governance*.

In linea di principio, il concetto della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria è un concetto molto rilevante.

Considerare la sostanza e non solo la forma dei fatti aziendali è un problema che riguarda amministratori, sindaci e revisori dei conti ed è ribadito in tutti i documenti sui principi contabili sia nazionali che internazionali. Non significa solo considerare se i dati di bilancio siano veritieri e l'informativa corretta, ma anche saper valutare la loro adeguatezza ad illustrare correttamente al pubblico i fatti avvenuti.

La complessità delle operazioni aziendali, le incertezze insite nelle decisioni manageriali, le necessarie valutazioni sull'effettivo valore delle attività e passività e le opzioni presenti nelle legislazioni e nei principi contabili nei diversi paesi, richiedono un considerevole livello di giudizio per redigere informative contabili in accordo ad un "quadro fedele".

A questo scopo, bisogna tenere presenti alcuni limiti.

Il primo è quello di non confondere la pura osservanza formale dei principi contabili come una automatica determinazione di un "quadro fedele". Il livello di aggiornamento di alcune legislazioni in materia contabile alle tematiche più moderne dell'economia, infatti, è diverso e può non essere al passo con gli eventi (ad esempio, la carenza di principi contabili nazionali in tema di derivati in Italia rispetto ad altri paesi) o può essere assente per certi aspetti come nel caso di certi paesi, ove non sono ancora previste norme per illustrare certi fenomeni aziendali.

In questo senso, bisogna ricercare ogni volta quel "quadro fedele" che, nelle circostanze, illustra al meglio la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'impresa. In alcuni paesi si può deviare dal rispetto delle norme cogenti pur di fornire il quadro fedele: ciò, ad esempio, è previsto in Italia, pur con le dovute e comprensibili cautele⁴.

Secondo limite è il fatto che il concetto stesso di cosa sia un "quadro fedele" non è specificato chiaramente dalle norme di legge, dalla prassi e dalla dottrina, se non in termini generali.

Ciò ha dato luogo alla creazione di varie interpretazioni sfociate in sentenze, norme e leggi diverse, producendo il fenomeno delle cosiddette "**contabilità creative**" quali, ad esempio, la manipolazione di principi contabili per raggiungere obiettivi di profitto o di effetto/leva desiderati⁵ dagli amministratori o, più in generale, per le cd. "politiche di bilancio".

Molti obietano che ciò sia possibile anche perché le norme di legge e i principi contabili di molti paesi non forniscono una direzione chiara ed univoca fornendo indirizzi generali o restando nel vago oppure dando adito a diverse opzioni possibili.

Ciò può portare a scelte di rappresentazione e valutazione diverse dello stesso fatto aziendale in paesi diversi. L'analisi di queste "alternative" è un elemento di studio per molti

⁴ In tal senso l'art. 2423, terzo e quarto comma, che recita: "... se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti, è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato".

⁵ È stato fatto notare che principi contabili inaccettabili in un paese sono invece accettabili in un altro o non sono proibiti, per cui imprese operanti come multinazionali possono utilizzare queste incongruenze normative come delle opportunità da raccogliere (D. TWEEDIE, *Accountancy Age*, 1993). In Italia, vedi LAGANÀ, RIVA, MASTROMARCHI, *Bilanci falsi*, in *Il Sole 24 Ore Libri*, Milano.

amministratori e consulenti per sviluppare esposizioni dei fatti aziendali diverse e tutte coincidenti con l'osservanza – solo formale – delle leggi a tutto danno di un effettivo quadro fedele.

Una soluzione potrebbe essere quella di ridurre o eliminare le alternative contabili nei diversi paesi e sviluppare l'uso di principi contabili internazionali sempre più cogenti. In effetti da tempo ci si muove con decisione in questa direzione, ma con difficoltà, si pensi – ad esempio – alle diversità di contabilizzazione degli strumenti derivati in molti paesi.

Fatte queste premesse, il ruolo del Collegio sindacale e del revisore è quello di vigilare/accertare che il quadro dell'impresa sia esposto fedelmente. Se gli effetti di una mancata rappresentazione del “quadro fedele” sul bilancio sono così significativi che nella sua globalità quest'ultimo ne è inficiato, va emesso un giudizio negativo o un'impossibilità ad esprimere un giudizio e vanno illustrati ampiamente i fatti nella relazione del revisore o del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio.

Si ricorda infine che la scelta dei principi contabili da seguire e della congruità delle stime è una scelta specifica degli amministratori che hanno ritenuto “quei principi e solo quelli” come i migliori in grado di rappresentare il “quadro fedele” dell'impresa ed hanno opportunamente valutato i rischi d'impresa da cui i valori di bilancio discendono.

• ***L'attesa del pubblico che la società non fallisca***

Dagli studi della *McDonald Commission* e di Steen si evince come vi sia una significativa attesa dell'opinione pubblica riguardo al fatto che la revisione legale garantisca la solidità dell'impresa e la sua continuità ad operare nel tempo. Questa attesa è confermata dal 25% al 37% degli intervistati.

Alcuni hanno sostenuto che le remore nel denunciare casi di mancata continuità aziendale derivano anche dal timore di effetti ancora più negativi che la conoscenza di una situazione perdurante di crisi possa avere sul pubblico, lasciando l'impresa in balia di sé stessa. L'idea non è affatto condivisibile, in quanto se il ruolo del controllo è di far emergere le aree critiche, il loro “implicito” occultamento per motivi di esagerata prudenza non raggiunge l'obiettivo richiesto.

Se i problemi fossero stati identificati e denunciati in tempo, probabilmente alcune società si sarebbero potute “ristrutturare” e continuare ad esistere e azionisti e fornitori avrebbero potuto recuperare in parte i loro investimenti.

In Italia il Principio di revisione n. 570 “*La continuità aziendale*”, e i numerosi interventi della Consob, dell'ISVAP e della Banca d'Italia in materia, continuano a far presente l'importanza che il bilancio deve essere redatto considerando se la prospettiva della continuazione dell'attività sussiste. Ciò porta gli organi di verifica e di vigilanza a dover accertare di non essere in situazioni di non continuità e a svolgere procedure ulteriori nei casi dubbi. In molti paesi, tra cui USA e UK, l'applicazione delle regole di *corporate governance* prevede che gli amministratori forniscano al pubblico una specifica dichiarazione che, secondo loro, la società permarrà in situazioni di continuità aziendale nei successivi dodici mesi dalla data di approvazione del bilancio. In UK, già venti anni fa,

il *Cadbury Committee* propose che gli amministratori dessero questa specifica conferma agli azionisti e i revisori ne accertassero la reale validità in base ai dati disponibili menzionando le eccezioni nella loro relazione.

Anche in Italia, recentemente, un tipo di conferma simile, almeno nei contenuti, a quella sopra analizzata, è stata richiesta in tutti i bilanci redatti con principi contabili internazionali ("IAS/IFRS") dalla normativa emessa congiuntamente dagli organi di vigilanza delle banche e delle assicurazioni (Banca d'Italia e ISVAP) e dall'organo di controllo dei mercati (Consob). Ci si riferisce, in particolare, al Documento Congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009 recante "*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*". In tale documento, infatti, è prevista una sorta di conferma da parte degli amministratori, da indicare nella Relazione sulla Gestione, circa la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e sulla conseguente redazione del bilancio nel presupposto della continuità aziendale.

Bisogna comunque ricordare al pubblico che nessuno è in grado di garantire che una impresa non fallisca mai e far presente che si possono sempre correre rischi economici tali da portare al fallimento, anche repentino dell'impresa. Si pensi ad un improvviso calo degli ordini di vendita o alla modifica delle condizioni di mercato o di economicità delle imprese, a previsioni troppo ottimistiche degli sviluppi di mercato, a frodi del *management*, a catastrofi naturali e così via.

• **L'attesa del pubblico che la società sia gestita con competenza**

Dall'indagine emerge che la pubblica opinione spesso si attende che il controllo includa una indagine sulle capacità professionali del *management*. Nella ricerca di Steen in UK il 46% degli intervistati riteneva che gli organi di controllo dovessero fornire le loro opinioni sull'efficienza, efficacia e economicità del processo manageriale, mentre studi successivi consideravano l'assicurazione che l'impresa fosse gestita efficacemente come "importante" per il 62% degli utenti, il 42% degli amministratori e il 27% dei revisori.

Il fatto che gli organi di controllo si occupino anche dell'analisi della qualità del *management* è auspicabile ed in Italia è specificatamente previsto tra i compiti del Collegio sindacale (art. 2403 c.c.) o di organi con compiti simili, oltre che all'art. 149 della Riforma Draghi (d.lgs. 58/1998); tuttavia, saper determinare se vi è adeguata capacità gestionale del *management* da parte di terzi è una strada intrisa di difficoltà.

Chi può dire se gli organi di vigilanza hanno sufficienti competenze ed esperienza per valutare queste capacità manageriali?

Un'analisi completa della vasta gamma delle competenze manageriali coinvolge molti aspetti e potrebbe comportare una gran mole di lavoro di scarsa utilità. Si pensi, ad esempio, a dover valutare la capacità di saper prendere decisioni rapide ed efficaci. Ciò porta con sé la valutazione della capacità di saper scegliere rapidamente tra diverse alternative possibili.

Senza voler entrare in dettaglio, si rifletta sulle difficoltà ad accertare le possibilità di successo che avrebbero avuto le altre possibili opzioni rigettate e si comprenderà come ciò imponga un severo limite alla capacità di valutare la qualità delle decisioni prese.

Bisogna considerare che in un ambiente economico incerto è impossibile, anche per il miglior manager, scegliere quelle opzioni che producono *sempre* i risultati migliori.

In sintesi, la vigilanza in tema di competenze manageriali è un argomento da trattare con molta cautela e da considerare più nell'ottica di osservare se il processo decisionario è stato condotto correttamente, senza entrare nel merito delle scelte operate, salvo che esse si presentino manifestamente irragionevoli, imprudenti o economicamente insensate. Bisognerebbe definire con precisione i parametri di una "corretta gestione" a cui fare riferimento in termini di vigilanza, premesso che non esistono "principi generali" sul tema, salvo quanto incluso nei principi di comportamento del Collegio sindacale e negli elementi di base del diritto societario e del ruolo di amministratore in una impresa.

• ***L'attesa del pubblico che la società sia esente da frodi e fatti illeciti***

Fin dall'inizio dell'attività di revisione legale la scoperta di frodi e fatti illeciti è stata considerata uno dei principali aspetti di competenza del Collegio sindacale e dei revisori. Ciò era vero fin quando la professione e le norme contabili, su richiesta del mercato, non hanno cambiato l'ottica soffermandosi sul concetto di "quadro fedele". In questo caso le procedure di controllo erano calibrate per scoprire le frodi che avevano un impatto significativo sui risultati dell'esercizio.

I motivi di questa modifica furono diversi, tra cui l'accresciuta consapevolezza della necessità di chi partecipava ad investimenti finanziari di disporre di informazioni attendibili e verificate, l'accresciuta responsabilità degli amministratori nella prevenzione di frodi e, infine, le dimensioni sempre maggiori delle attività economiche che hanno portato la revisione legale ad affidarsi sempre più su verifiche di tipo "campionario".

Dai sondaggi svolti emerge tuttavia che queste modifiche di approccio sono considerate come un obiettivo di revisione primario solo dagli addetti ai lavori, ma non dall'opinione pubblica. Steen in UK nota che il 75% del pubblico, inclusa la maggioranza degli analisti finanziari, ritiene che la scoperta delle frodi sia responsabilità degli organi di controllo. Questo studio evidenzia anche che il 61% del pubblico ritiene che gli organi di controllo si debbano "attivare" in questo senso. Se si suddividesse l'indagine tra diversi tipi di utenti si noterebbe (Humphrey) che la responsabilità delle frodi è vista come un aspetto specifico per l'86% degli utenti, il 62% degli analisti finanziari e il 53% dei revisori.

Una indagine dell'*Institute of Chartered Accountants* irlandese evidenzia una vasta differenza tra le percezioni del pubblico e l'ottica della professione in materia. In Italia da tempo la Consob ha emanato delle specifiche raccomandazioni in merito⁶ precisando che la responsabilità primaria nella ricerca di frodi spetta agli amministratori, mentre gli organi di controllo sono responsabili di una attenta applicazione nelle verifiche dei compiti di diligenza e di scetticismo professionale.

⁶ Comunicazioni Consob SOC/RM/93002422 e 2433 "*Fatti censurabili e tangenti*".

In ogni caso nessuna revisione legale anche se ben pianificata, diretta e controllata può **garantire** di scoprire le frodi, non avendo a disposizione quegli strumenti di indagine poliziesca che da soli, probabilmente, potrebbero permettere di raggiungere questo obiettivo.

Dalle ricerche svolte⁷, i principali tipi di frode riguardano l'appropriazione indebita (83%), la pirateria e contraffazione (18%) e le frodi contabili (8%).

Esse derivano da abili aggiramenti del sistema di controllo interno operati ai più elevati livelli manageriali. In tali circostanze non esistono procedure di verifica che garantiscano una sicura scoperta di irregolarità ed il sistema di controllo interno continuerebbe ad apparire soddisfacente a qualsiasi approfondimento di analisi; neppure la più accurata verifica documentale avrebbe successo nel caso, ad esempio, di collusione e contraffazione dei documenti contabili o di giustificativi.

Inoltre, le frodi sono spesso "intercettate" grazie allo spionaggio interno, a denunce anonime e/o per puro caso.

In ogni caso, se durante lo svolgimento delle procedure di verifica emergessero indizi della loro esistenza, la normale "diligenza professionale" imporrebbe di rafforzare la vigilanza e i controlli, raccogliendo le prove necessarie a chiarire i dubbi. In tal senso si esprime il Principio di revisione n. 240 *"La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio"*.

È ragionevole attendersi che gli amministratori adottino tutta una serie di cautele e di verifiche sul sistema di controllo interno che permettano di ridurre le frodi e di massimizzare la possibilità che esse siano facilmente scoperte. È anche auspicabile che i revisori interni, il Collegio sindacale e i revisori esterni mettano a disposizione la propria esperienza per collaborare a migliorare il sistema di controllo interno con opportuni suggerimenti. Non va dimenticato a questo proposito il preciso ruolo attivo richiesto al Collegio sindacale nel caso di denuncia da parte dei soci ex art. 2408 c.c. e di sollecitazione per fatti censurabili.

Nonostante tutti questi provvedimenti, molte frodi sono perpetrate proprio da soggetti interni all'azienda che, intenzionalmente, aggirano il sistema dei controlli in essere; per cui è importante che chi pianifica e svolge le verifiche si ricordi che tutte le affermazioni verbali dei soggetti intervistati devono sempre trovare conferma in documenti attendibili o fonti esterne all'azienda.

Si ricorda, infine, che in Italia l'applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha ulteriormente rafforzato la lotta alle frodi, prevedendo in capo a enti, società e associazioni anche prive di personalità giuridica una responsabilità "amministrativa" autonoma e diretta dipendente da reato, obbligando di fatto le società ad adottare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati e a vigilare, attraverso l'istituzione di

⁷ Indagine di PricewaterhouseCoopers ("PwC") del novembre 2011 intitolata *"The 4th biennial Global Economic Crime Survey edition"*.

un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. “Organismo di vigilanza”), sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli curando costantemente il loro aggiornamento.

• ***L’attesa del pubblico che la società rispetti le leggi vigenti***

In Italia il rispetto delle leggi vigenti fa parte del normale compito di vigilanza del Collegio Sindacale ed è in questo senso che va inteso il riferimento alle “deviazioni” allo statuto e alle leggi in vigore. Come previsto dal Principio di revisione n. 250 “*Gli effetti connessi alla conformità a leggi e regolamenti*” e alle comunicazioni Consob sul tema, il revisore, dopo averne discusso con la direzione aziendale, informerà il Collegio sindacale il quale, dopo aver svolto le proprie indagini, riporterà i risultati nella sua relazione e li esporrà in Assemblea. Anche in questo caso è opportuno approfondire alcuni aspetti.

È un’attesa irrealistica credere che si possa dare una garanzia totale che l’impresa non sia coinvolta in nessun fatto censurabile ed che osservi ogni legge. Le conoscenze individuali e i costi per raggiungere questo obiettivo potrebbero essere insostenibili. Si pensi all’osservanza di tutte le leggi dei paesi in cui opera un gruppo multinazionale o un conglomerato industriale operante in tutto il mondo!

D’altro canto è ragionevole attendersi che gli amministratori e gli organi di vigilanza e controllo si assumano le proprie responsabilità per accertare l’osservanza delle leggi e per mantenere in efficienza un sistema di controllo interno, attuando una propria condotta professionale corretta senza esporre la gestione d’impresa a questi tipi di rischi. Si pensi all’osservanza delle leggi sulla *privacy*, sulla sicurezza dei dati, sulla sicurezza sul lavoro, sull’inquinamento e via dicendo.

• ***L’attesa del pubblico che la società adotti una politica responsabile verso l’ambiente economico e sociale in cui opera***

Questi aspetti sono in costante ascesa nella percezione dell’opinione pubblica per il ruolo sociale che ogni impresa ha operando nel proprio ambiente economico e sociale. Ciò porta a norme e leggi sempre più incisive in merito.

Si pensi ad una politica più responsabile verso l’inquinamento ambientale o ad una politica di maggior sicurezza sociale verso chi opera nell’impresa, a sanzioni commerciali per comportamenti scorretti e così via. Se questi aspetti sono già tutelati da leggi e regolamenti, il ruolo degli organi di controllo è stato esposto prima. Se, per contro, essi non sono ancora regolamentati, ogni azienda ha comunque un proprio codice etico e delle proprie responsabilità cui fare fede. Si potrebbero sottoporre a controllo anche questi aspetti, magari fornendo specifica informativa come nel caso del cd. “bilancio sociale”. Senza entrare nel merito della loro necessità, ci si chiede se gli organi di controllo abbiano le competenze necessarie e l’esperienza professionale per svolgere questo ruolo o se sia preferibile affi dare tali incarichi ad altri soggetti con specifica esperienza del settore.

• ***L’attesa del pubblico che l’informativa contabile sia soggetta a controlli di esperti realmente indipendenti***

Questa legittima attesa prevede due tipi di considerazioni.

La prima è che l'informativa contabile diventa sempre più uno dei mezzi di comunicazione fondamentali tra l'impresa ed il mondo che la circonda. In questo senso bisogna accettare che il bilancio, redatto alle origini soprattutto per gli azionisti, è oggi diventato un potente strumento informativo per molti altri "stakeholders" legati all'azienda. Tra essi si ricordano le banche, i clienti, i fornitori, il personale dell'azienda, le imprese concorrenti, gli analisti finanziari, l'Amministrazione finanziaria, la magistratura, la stampa economica ed in genere l'opinione pubblica.

Ognuno di essi ha attese diverse dall'informativa fornita nel bilancio, attese che spaziano dalla verifica della continuità aziendale, alla capacità di rimborsare i finanziamenti, al mantenimento dei livelli occupazionali o all'analisi di specifiche operazioni.

Ognuno di essi ha anche attese diverse dalle verifiche svolte sul bilancio per cui è impossibile credere che tutte queste attese possano essere soddisfatte con i mezzi a tutela oggi disponibili. Gli attuali strumenti di verifica, sicuramente migliorabili, possono dare solo un conforto minimale alle diverse classi di interesse; per esigenze particolari è necessario prevedere incarichi specifici d'accordo con gli amministratori e con il Collegio sindacale⁸.

Nel lungo periodo, soddisfare le esigenze degli *stakeholders* è interesse anche degli azionisti (o soci), per cui è opportuno che gli organi posti a tutela del pubblico risparmio siano sensibili al problema per garantire al sistema dei controlli quell'attualità che lo rende utile.

La seconda osservazione riguarda l'effettiva indipendenza dei revisori.

Gli aspetti formali di indipendenza sono garantiti dalle norme in vigore, ma il problema è diverso. È necessario chiarire al pubblico che nessun membro di Collegio sindacale o revisore potrà mai essere totalmente indipendente, anche se lo nomina una Assemblea dei soci o l'Autorità giudiziaria, in quanto il suo compito prevede una continua ed elevata capacità di relazione con amministratori e dirigenti per disporre delle informazioni da verificare. Un rapporto chiaro ed aperto tra amministratori e sindaci/revisori è auspicabile per svolgere efficacemente le verifiche. In ogni caso, l'impressione dell'opinione pubblica è che le relazioni tra Collegio Sindacale ed amministratori e tra revisori e amministratori siano troppo cordiali. Il problema dell'indipendenza di sindaci e revisori merita di essere affrontato altrove, ma è cruciale per garantire l'adeguata credibilità a questi istituti.

Alla luce di queste importanti considerazioni, passiamo ora a vedere come in Italia si è cercato di tutelare l'indipendenza del revisore, esaminando dapprima gli aspetti generali relativi all'indipendenza delle società dettati dal d.lgs. 39/2010 e, successivamente, quelli previsti dal principio di revisione sull'indipendenza.

⁸ Per le sole società quotate come da comunicazione Consob del febbraio 1997.